

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(MARCORA)**

**di concerto col Ministro della Sanità**

**(ALTISSIMO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(LA MALFA)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1982**

**Istituzione dell'Istituto per l'omologazione di  
prodotti industriali**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, nel testo di cui alla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, dispone che, qualora alla data del 30 giugno 1981 non si sia provveduto al passaggio del personale dei disciolti ENPI ed ANCC all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed alle Unità sanitarie locali od ai presidi multizonali (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, istitutivo dell'ISPESL), il personale

dei predetti enti disciolti, che abbia fatto domanda di passaggio ai sensi dell'articolo 73 della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato presso una delle Unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio periferico dell'ente, da cui il personale dipende; al contrario, se in servizio presso gli uffici di Roma e qualora abbia fatto domanda di passaggio all'ISPESL ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale

dell'ANCC e dell'ENPI è comandato presso la amministrazione che dovrà assicurare le attività omologative di competenza statale, già rimesse ai predetti enti disciolti, i cui commissari comunque potranno dal 1° luglio 1981 provvedere esclusivamente agli adempimenti di stretta inerenza della liquidazione.

Orbene, allo stato, non si è provveduto nè al passaggio del personale all'ISPESL, ai sensi del citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, nè in precedenza si è provveduto, nei termini, alla ripartizione dei compiti dell'ANCC e dell'ENPI tra i comuni, le regioni e lo Stato, essendo ormai definitivamente venuto meno il potere dell'Esecutivo di legiferare in via delegata *ex* articolo 24 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, che appunto attribuiva il potere di compiere la predetta ripartizione di competenze.

Emerge, quindi, la necessità di assicurare, con una quota del personale dell'ANCC e dell'ENPI, l'espletamento delle funzioni omologative già assolve dai disciolti enti e rimesse in linea di principio alla competenza degli organi centrali dello Stato [articolo 72 in relazione agli articoli 6, lettera *n*), e 24, punto 18), della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833]. Tale competenza statale — va precisato — appartiene, *ratione materiae*, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come è riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei ministri con *telex* n. 3068 del 2 luglio 1981.

Peraltro, la mera attribuzione delle competenze omologative, di cui dianzi si è detto, non assicura per sè l'assolvimento dei compiti sinora demandati ai disciolti ENPI ed ANCC, essendo invero necessario ed urgente organizzare una struttura amministrativa e tecnica in grado di svolgere speditamente e senza soluzioni di continuità le attività omologative in questione: il blocco di tali attività, infatti, comporterebbe immediate ripercussioni sulla produzione degli apparecchi a pressione e sul funzionamento degli impianti industriali, con conseguente sconvolgimento del connesso settore dell'interscambio con l'estero e dei relativi accordi, nonchè sui controlli termici negli edifici ai fini dell'economia di combustibile, che in-

cide su due importanti fronti, quello industriale e quello civile, che assorbono rispettivamente il 40 per cento ed il 30 per cento del consumo energetico nazionale. Va, invero, precisato che le omologazioni sinora effettuate dall'ANCC erano accettate, in regime di reciprocità, dagli enti di collaudo operanti negli Stati membri della Comunità europea, in attuazione delle disposizioni della direttiva CEE n. 76/767 concernente gli apparecchi a pressione, di talchè il venir meno della detta funzione obbligherebbe il produttore italiano a sottoporre i propri prodotti di esportazione all'omologazione presso organismi stranieri, con aggravio di costi e deterioramento dell'immagine commerciale del prodotto nazionale in un settore produttivo, il cui fatturato annuo ammonta a circa lire 3.000 miliardi, dei quali almeno la metà derivante da apparecchi esportati. Ulteriori riflessi negativi avrebbe il blocco delle omologazioni nel settore dei controlli termici ai fini dell'economia di combustibile, dato il conseguente pregiudizio dei programmi di risparmio energetico da perseguire, nell'attuale momento, con estremo rigore.

In disparte, ma non ultime per rilevanza economica e sociale, le conseguenze sull'occupazione nei settori produttivi penalizzati dal blocco operativo delle attività omologative.

Da quanto sopra evidenziato emerge l'indilazionabile necessità di provvedere tempestivamente ad assicurare la concreta attuazione di indefettibili compiti dell'Amministrazione dello Stato, in una con le esigenze di tutela della competitività e dei livelli occupazionali di rilevanti comparti produttivi del Paese. All'uopo, appare indispensabile provvedere in guisa che, disciplinando il passaggio di un'aliquota del personale dell'ANCC e dell'ENPI all'Istituto per le omologazioni e la restante aliquota all'ISPESL ed alle USL, ripartendo contemporaneamente anche i beni dei predetti enti, autorizzando l'organizzazione designata siccome competente a svolgere i compiti omologativi, esigendo i relativi proventi per le prestazioni effettuate in favore degli imprenditori industriali in modo da non gravare

sul bilancio dello Stato, sia possibile colmare le lacune legislative derivanti dalla cessazione delle attività degli enti disciolti.

Si è così prevista una struttura amministrativa nuova che, pur mantenuta nell'alveo dell'Amministrazione dello Stato, cui appartiene la funzione, possa tuttavia con la necessaria snellezza operare immediatamente nell'assolvimento dei compiti omologativi già rimessi ai disciolti ENPI ed ANCC.

L'articolo 1 istituisce, pertanto, l'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali: con detto tipo di organizzazione pubblica si è inteso contemperare la necessaria snellezza operativa e le particolari esigenze contabili, proprie della prestazione di servizi pubblici dietro corrispettivo da parte dei privati, con l'affermazione normativa, ripetutamente presente nell'ordinamento [articoli 6, lettera *n*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed 1, secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 332], della competenza statale in materia di omologazione dei prodotti industriali. Si è, così, preferito organizzare l'assolvimento di detta funzione mediante l'istituzione di un istituto inserito nell'Amministrazione statale, ma dotato di autonomia amministrativa e contabile, in guisa da poter corrispondere alle necessità operative dei compiti omologativi: all'uopo, accanto alla struttura centrale, sono previste procedure agili per l'istituzione di uffici periferici dell'Istituto.

L'articolo 2 fissa i compiti dell'Istituto, compiti individuati nell'omologazione dei prodotti industriali, nonchè nei controlli sugli impianti industriali e sulla combustione, già rimessi alla disciolta ANCC. È compito dell'Istituto, inoltre, diffondere la conoscenza e l'applicazione dei sistemi di impianto finalizzati al risparmio energetico, in ciò coordinandosi con le altre amministrazioni interessate. Appositi decreti regoleranno, infine, le procedure e le forme omologative.

L'articolo 3 definisce il concetto di omologazione ed il suo oggetto: l'omologazione consiste nella prova e certificazione della

rispondenza del tipo di prodotto a prefissati requisiti tecnici di sicurezza e di qualità; oggetto dell'omologazione costituito da macchine, impianti e loro parti o componenti, utensili, attrezzature di lavoro e di sicurezza, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo e personale, ancorchè costruiti in esemplari unici non di serie. I requisiti tecnici, cui si dovranno adeguare i prodotti, sono determinati con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per tener conto tempestivamente dei necessari aggiornamenti tecnici e della normazione comunitaria in detta materia di esclusivo rilievo tecnico (articolo 4).

L'articolo 5 enumera gli organi dell'Istituto.

L'articolo 6 prevede la composizione del comitato di gestione e detta disposizioni sulla nomina dei componenti, sulla durata in carica e sul funzionamento dell'organo.

L'articolo 7 fissa le competenze del comitato di gestione in materia di regolamenti interni dell'Istituto, di provvedimenti del personale, di bilanci preventivi e consuntivi e di stipula di contratti e convenzioni, in guisa da evidenziarne i caratteri di autonomia nei settori amministrativo, contabile e gestionale in senso stretto; peraltro, dato l'inserimento organico nell'Amministrazione dello Stato, le delibere del comitato di gestione sono soggette ad approvazione ministeriale.

L'articolo 8 prevede la composizione del comitato tecnico, che ha funzioni consultive nelle materie tecniche di competenza dell'Istituto.

L'articolo 9 regola la nomina e le funzioni del direttore, il quale, a parte il compito di sovrintendere ai servizi dell'Istituto, ha poteri di predisposizione e di proposta in materia di regolamenti e di bilanci, nonchè di esercitare, in via delegata, compiti del comitato di gestione, oltre ad avere la rappresentanza legale dell'Istituto stesso.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 10 disciplina la materia delle entrate e delle spese dell'Istituto alla stregua del paradigma proprio del tipo organizzativo: il bilancio dell'Istituto è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero vigilante mentre il rendiconto generale è allegato al rendiconto generale dello Stato.

L'articolo 11 detta disposizioni per la gestione di cassa, il cui servizio è gestito dalla Tesoreria dello Stato, mediante contabilità speciale, cui affluiscono tutte le entrate dell'Istituto ed alla quale sono imputate tutte le relative spese.

L'articolo 12 prevede la creazione di un apposito ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto alle dipendenze del Ministero del tesoro.

L'articolo 13 prevede il controllo in via successiva della Corte dei conti.

L'articolo 14 individua, nella contrattazione collettiva triennale, il metodo per la definizione del trattamento economico del personale.

L'articolo 15 prevede adeguate sanzioni penali per le evasioni all'obbligo della previa omologazione dei prodotti industriali, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare

provvedimenti cautelari per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito.

L'articolo 16 disciplina, nella fase transitoria, l'assegnazione all'Istituto di quote del personale dell'ANCC e dell'ENPI che abbia svolto attività omologativa ovvero amministrativa di supporto.

L'articolo 17 prevede la possibilità di collaborazione delle stazioni sperimentali per l'industria alle attività omologative.

L'articolo 18 istituisce, per l'espletamento dei compiti ministeriali di vigilanza, un posto di livello di funzione dirigenziale *E* nel ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

L'articolo 19 assegna all'Istituto le sedi necessarie per l'espletamento della propria attività.

L'articolo 20 precisa che all'onere per il funzionamento dell'Istituto, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1982, si fa fronte mediante il gettito derivante dall'applicazione delle proprie tariffe ai prodotti da omologare. L'onere anzidetto, nell'ipotesi che l'Istituto possa avere circa 800 dipendenti, è stato stimato sulla base del bilancio dell'ANCC del 1980.

L'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali.

L'Istituto, organo tecnico dell'amministrazione diretta dello Stato alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Ispettorato tecnico dell'industria — è dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su conforme proposta del comitato di gestione, istituire, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto, in ragione della dislocazione, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali.

## Art. 2.

L'Istituto:

a) svolge le attività di omologazione di prodotti industriali;

b) effettua i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato e quelli di primo o nuovo impianto;

c) diffonde, coordinando le attività delle altre amministrazioni e degli altri enti interessati, la conoscenza e l'applicazione dei sistemi di impianto per il risparmio energetico sia negli edifici sia nei processi industriali;

d) esercita le attività connesse con lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere precedenti.

Le procedure amministrative e tecniche per lo svolgimento dei compiti, di cui al comma precedente, nonché le forme di attestazione dell'omologazione sono determinate con appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa, con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, a specifici requisiti tecnici prefissati ai fini della sicurezza, della qualità e del risparmio energetico.

Per prodotti industriali, ai fini dell'omologazione, si intendono le macchine, i componenti e le parti di macchine e di impianti, gli utensili, le apparecchiature varie, le attrezzature di lavoro e di sicurezza, i dispositivi di sicurezza, i mezzi personali di protezione, le apparecchiature, i prodotti e i mezzi protettivi per uso lavorativo e extralavorativo, anche domestico, costruiti in serie od in esemplari unici non di serie.

I prodotti da omologare, anche fuori delle categorie indicate nel comma precedente, sono determinati con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

I requisiti tecnici di cui all'articolo precedente sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Con il medesimo decreto è stabilita la data dalla quale devono sussistere i predetti requisiti tecnici, in modo che sia consentito il necessario adeguamento della produzione e lo smaltimento delle scorte.

## Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il direttore;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il comitato tecnico.

## Art. 6.

Il comitato di gestione è costituito dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, ed ha sei componenti nominati dal Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui:

tre del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due del Ministero della sanità;

uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato è convocato dal direttore dell'Istituto almeno una volta ogni tre mesi ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti e con la prevalenza, in caso di parità, del voto del direttore.

Il comitato di gestione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta.

## Art. 7.

Il comitato di cui al precedente articolo 6 provvede alla gestione e all'amministrazione dell'Istituto e delibera su proposta del direttore:

a) sul regolamento, sulle tabelle organiche e sul trattamento economico del personale;

b) sul regolamento dei servizi;

c) sul progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo, nonchè sulle proposte di variazione del bilancio;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) sulle nomine dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti periferici;

e) sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, pubblici o privati, nazionali o stranieri, relativamente allo svolgimento dei compiti demandati all'Istituto.

Le deliberazioni sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione. Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a) ed e) sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa, rispettivamente, con il Ministro del tesoro e con il Ministro della sanità.

## Art. 8.

Il comitato tecnico è composto da sei dirigenti tecnici dell'Istituto nonchè da sei esperti designati:

due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno dal Ministero della sanità;

uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno ciascuno, rispettivamente, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario tecnico dell'Istituto.

I componenti del comitato tecnico non possono far parte del comitato di gestione; sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comitato tecnico è presieduto da uno dei componenti eletto dagli stessi; esso ha funzioni consultive nelle materie tecniche di competenza dell'Istituto e delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.



## Art. 9.

Il direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è equiparato alla qualifica di dirigente generale dello Stato di livello C.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto e sovrintende ai servizi ed agli uffici centrali e periferici, adotta tutti i provvedimenti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ovvero delegategli dal comitato di gestione.

## Art. 10.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dai proventi derivanti dalle attività di omologazione, secondo le tariffe approvate ed adeguate di anno in anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

La riscossione delle entrate avviene secondo la procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Le spese dell'Istituto sono costituite dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il suo funzionamento, dalle spese per il personale, nonchè da ogni altra spesa necessaria per la realizzazione dei compiti ad esso affidati e debbono essere contenute nell'ambito delle entrate di cui al precedente primo comma.

Il bilancio finanziario di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rendiconto generale che mostra i risultati finanziari ed economico-patrimoniali della gestione è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

## Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

Per la gestione finanziaria dell'Istituto è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui affluiscono i proventi ad esso devoluti.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma del direttore dell'Istituto o di funzionari da lui delegati.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni del servizio possono essere versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli dello Stato.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto compatibili con la presente legge.

## Art. 12.

Presso l'Istituto è costituito un apposito Ufficio centrale di ragioneria, alle dipendenze del Ministro del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale risulta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1979, n. 492, è modificato aumentando di un posto la dotazione organica complessiva dei dirigenti superiori (livello *D*) e di due quella dei primi dirigenti (livello *E*). In correlazione sono incrementati, rispettivamente, i posti attinenti alle funzioni di direttore di ragioneria centrale e di direttore di divisione.

## Art. 13.

La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti e rendiconti dell'Istituto.

## Art. 14.

Ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, il trattamento economico del personale dell'Istituto è disciplinato sulla base di accordi definiti triennialmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

## Art. 15.

Chiunque realizza, vende, o mette comunque in circolazione, prodotti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, senza aver conseguito l'omologazione nelle forme di attestazione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, o che non rispondono ai prescritti requisiti tecnici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Qualora a seguito di verifiche o controlli risulti che i prodotti, il cui tipo ha formato oggetto delle procedure stabilite dagli articoli precedenti, non sono conformi ad esso, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede, anche in via temporanea tenuto conto della gravità della infrazione, ad ordinare a spese del contravventore l'eliminazione delle difformità, vietando l'ulteriore uso o immissione in circolazione del prodotto. In caso di contravvenzione a tale divieto si applicano le stesse pene previste dal primo comma.

## Art. 16.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base

dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dagli articoli 2 e 3 della presente legge, i contingenti di personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione da trasferire all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali, nonchè i contingenti di personale da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unità sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale degli enti, di cui al precedente comma, nonchè il personale statale di cui all'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può presentare domanda di trasferimento all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro o all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali, ovvero di iscrizione nei ruoli regionali per essere assegnato ai servizi o presidi delle unità sanitarie locali.

Entro 30 giorni dall'emanazione dei decreti di cui al primo comma i commissari liquidatori dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvedono al comando del personale in base ai contingenti, di cui al primo comma. Entro lo stesso termine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti al trasferimento del personale degli Ispettorati del lavoro che abbia fatto domanda ai sensi del secondo comma.

Entro il termine di cui al primo comma si provvederà agli adeguamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 619.

#### Art. 17.

Le Stazioni sperimentali dell'industria collaborano, a richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle prove tecniche da effettuarsi sugli apparecchi e componenti di impianti e all'attività omologativa dell'Istituto.

## Art. 18.

Per lo svolgimento delle funzioni spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base alla presente legge è istituito un posto di livello di funzione dirigenziale *E* nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nella prima attuazione della disposizione di cui al precedente comma, la relativa nomina sarà fatta, per merito comparativo, nell'ambito degli ispettori capi tecnici del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del personale dell'Ispettorato medesimo.

## Art. 19.

I laboratori centrali e le strutture scientifiche già appartenenti ai soppressi Associazione nazionale per il controllo della combustione ed Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sono ripartiti tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Istituto di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, sulla base di appositi inventari ricognitivi e delle relative indicazioni sull'attuale utilizzo dei beni medesimi, redatti dai commissari liquidatori degli enti predetti, salvo le strutture scientifiche ed i laboratori di Monteporzio Catone che restano assegnati all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

L'immobile della sede centrale e quelli delle sedi periferiche della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), nonchè i mobili e le attrezzature ad essi pertinenti non assegnati alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di pertinenza dello speciale ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro possono essere assegnati in uso all'Istituto di cui al precedente articolo 1 con decreto del Ministro del tesoro, con il quale viene stabilito il canone figurativo annuo di ciascun immobile e la durata dell'utilizzo degli immobili stessi.

## Art. 20.

All'onere per il funzionamento dell'Istituto di cui alla presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1982, si fa fronte mediante il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e agli articoli 107 e 108 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

## Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.